

Pubblicato il 19/09/2026

N. 00670 /2026 REG.PROV.CAU.
N. 01861/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1861 del 2026, proposto da
Lav Lega Anti Vivisezione E.T.S. e Lndc Animal Protection A.P.S., in persona dei
rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentate e difese dagli avvocati
Michele Pezone e Herbert Simone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;

contro

la Regione Toscana in persona del Presidente della Giunta regionale *pro tempore*, non
costituita in giudizio;

nei confronti

l'Ambito Territoriale di Caccia 6 Grosseto Nord in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituito in giudizio;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,

1) della Deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 751 del 22 giugno 2026, recante "L. 157/92 art. 19 bis e L.R. 3/94 art. 37 quater. Autorizzazione caccia in deroga della specie storno (*Sturnus vulgaris*) su tutto il territorio regionale", pubblicata sul B.U.R.T., Parte II, n. 26 del 1° luglio 2026;

2) della Deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 959 del 3 agosto 2026, recante "Stagione venatoria 2026-2027. Apertura anticipata del prelievo delle specie storno, piccione e tortora dal collare", pubblicata sul B.U.R.T., Parte II, n. 32 del 12 agosto 2026, nella parte relativa allo storno;

3) di tutti gli atti connessi, consequenziali, presupposti, collegati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalle ricorrenti, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato che nel breve lasso di tempo corrente fino alla trattazione collegiale della domanda cautelare non sembra che gli interessi tutelati dalle associazioni ricorrenti possano essere incisi irreparabilmente, e tenuto conto del tempo intercorso tra la pubblicazione delle deliberazioni regionali impugnate e la notificazione e deposito del presente ricorso;

Ritenuto pertanto, nella comparazione degli interessi in gioco, di respingere l'istanza

di misure cautelari monocratiche, restando impregiudicata ogni valutazione del ricorso nel merito;

P.Q.M.

respinge la domanda cautelare.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 7 ottobre 2026.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Firenze il giorno 19 settembre 2026.

Il Presidente

Alessandro Cacciari

IL SEGRETARIO